

Torino, lì 28 giugno 2017

Circolare n. 8/2017

Oggetto: Prestazioni occasionali

Gentile Cliente,

il 20 marzo u.s. Le avevamo comunicato l'abrogazione del lavoro accessorio (vouchers) da parte del governo il quale, con una rapidità che possiamo definire insolita, era intervenuto cancellando con un singolo colpo di spugna un intero istituto del mercato del lavoro. Tale intervento aveva creato non poche complicazioni sia alle aziende abituate ad usufruire delle prestazioni saltuarie coperte dai vouchers, sia agli intermediari trovatisi in enorme difficoltà anche solo nel consigliare come gestire, da quel momento in avanti, il lavoro occasionale.

Ora, a "solo" tre mesi di distanza, i vouchers, o meglio le nuove prestazioni occasionali "**PrestO**", sono state introdotte nel nostro ordinamento grazie all'approvazione dell'art. 54bis del D.L. 50/2017, le quali differiscono, tuttavia, dai vecchi vouchers, risultando più restrittivi nelle loro possibilità di utilizzo e più complesse nella gestione.

Le prestazioni occasionali "PrestO"

Le caratteristiche principali sono le seguenti:

- a) il limite annuo torna nuovamente ad euro 5.000,00 per ciascun prestatore e per ciascun utilizzatore;
- b) ogni prestatore potrà percepire, dal medesimo committente, un massimo di euro 2.500,00 all'anno;
- c) è introdotto l'ulteriore limite di 280 ore annuali di prestazioni, oltre le quali il rapporto si trasforma in lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- d) i compensi sono esenti da imposizione fiscale e contributiva, non incidono sullo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio del permesso di soggiorno;
- e) non possono essere utilizzati per retribuire prestazioni di lavoratori già in forza presso il medesimo datore di lavoro o se il rapporto di lavoro con il prestatore è cessato da meno di sei mesi.

Altre importanti novità riguardano i divieti e la misura del contratto di prestazione occasionale. È infatti vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte delle aziende che abbiano alle proprie dipendenze più di **cinque lavoratori a tempo indeterminato**. **È invece confermato il divieto all'utilizzo dei vouchers per le imprese dell'edilizia e di settori affini.**

La misura minima oraria del compenso è pari ad euro 9,00 netti. La contribuzione rimane, come in precedenza, a carico dell'azienda, per un costo complessivo di circa euro 12,00 orari. Ciascuna prestazione giornaliera non potrà superare le 4 ore continuative.

Come per i vecchi vouchers, la prestazione dovrà essere comunicata preventivamente su un'apposita piattaforma telematica dell'INPS, con almeno **un'ora di anticipo** sull'inizio della prestazione. La comunicazione dovrà contenere i dati anagrafici del prestatore, il luogo di svolgimento della prestazione, l'oggetto, la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione, l'ammontare del compenso.

Affinché sia possibile effettuare la predetta comunicazione, l'importo del compenso per la stessa dovrà essere versato preventivamente dall'azienda all'INPS, mediante modello F24 (**senza possibilità di compensazione**).

Il pagamento al lavoratore avverrà entro il 15 del mese successivo a quello in cui è stata svolta l'attività lavorativa, direttamente sul conto corrente del lavoratore o tramite bonifico postale. Se la prestazione non viene resa, l'azienda ha **3 giorni** di tempo per comunicarlo all'INPS, in caso contrario l'Istituto effettuerà comunque i pagamenti.

Il “Libretto Famiglia”

Per il pagamento delle prestazioni occasionali nell'ambito dei piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia e di manutenzione, l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità, per l'insegnamento privato supplementare, è stato invece istituito il **“Libretto Famiglia”**. Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento al valore nominale di euro 10,00, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un'ora.

Anche per queste prestazioni occorre utilizzare la procedura telematica sopra citata, tuttavia la prestazione può essere registrata entro il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento della stessa.

Nonostante la norma sia ad oggi definitiva, non è ancora attiva la procedura INPS per l'utilizzo della piattaforma telematica, pertanto non è al momento possibile ricorrere alle prestazioni occasionali. Di recente l'INPS ha comunicato che la procedura dovrebbe essere attiva per il 10 luglio p.v.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, porgo cordiali saluti.

Lorenzo Perinetti